

PROTOCOLLO

TRA

- Capitalia S.p.A., con sede legale in Roma, via M. Minghetti, 17, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo bancario Capitalia, e pertanto anche per conto delle altre banche del Gruppo Capitalia, qui rappresentata dal dr. Fabio Gallia, nella qualità di Condirettore Generale del Gruppo Capitalia

e

le seguenti Associazioni di Consumatori:

- Acu
- Adiconsum
- Adoc
- Adusbef
- Centro Tutela Consumatori e Utenti
- Cittadinanzattiva
- Codacons
- Altroconsumo
- Confconsumatori
- Federconsumatori
- Lega Consumatori Acli
- Movimento Consumatori

- Movimento Difesa del Cittadino
- Unione Nazionale Consumatori

(di seguito congiuntamente: "Associazioni")

la Banca e le Associazioni sono di seguito congiuntamente denominate "Parte/i".

PREMESSO CHE

1. Il Gruppo Capitalia ha promosso una iniziativa denominata "Protezione Investimento", che persegue la finalità sia di tutelare il risparmio investito dalla clientela del Gruppo in obbligazioni emesse da Cirio, Parmalat e Giacomelli, sia di contribuire a migliorare la fiducia nel mercato delle obbligazioni *corporate* italiane (*c.d.corporate bond*).
2. Il programma "Protezione Investimento", unico e non ripetibile, è indirizzato esclusivamente alla clientela non-professionale (come definita nell'ambito dell'Allegato 3 di cui *infra*) delle banche del Gruppo (Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop-Carire, Banca Fineco e Banca Manager) che deteneva, alla data del 1° Gennaio 2004, *corporate bond* emessi o garantiti da emittenti italiani.
3. "Protezione Investimento", in particolare, mira ad offrire, in estrema sintesi:
 - a. la copertura totale delle perdite subite da circa 700 clienti sugli investimenti in obbligazioni Parmalat e Cirio, il cui collocamento sul mercato primario ha visto la partecipazione del Gruppo Capitalia (indicate in Allegato 1);

- b. la copertura di metà delle perdite subite da circa 3.000 clienti sugli investimenti in obbligazioni Parmalat, Cirio e Giacomelli, per le cui emissioni il Gruppo Capitalia non ha avuto alcun ruolo.

Peraltro, le obbligazioni in questione rimarranno, in ogni caso, di proprietà dei Clienti, che potranno disporne liberamente.

I criteri di calcolo degli indennizzi e la formula matematica che li esprime sono indicati negli Allegati 2a e 2b.

4. Il Gruppo Capitalia, sempre nello spirito di contribuire a migliorare la fiducia nel mercato delle obbligazioni *corporate* italiane ha previsto, a vantaggio della propria clientela che consideri i propri investimenti in corporate bonds non più coerenti con le proprie strategie di investimento, specifiche iniziative per smobilizzare a prezzi di mercato le obbligazioni suddette e agevolare l'investimento in prodotti di risparmio gestito specializzati in obbligazioni societarie.
5. I seguenti elementi:
 - a. obiettiva modalità di individuazione dei destinatari del programma di cui al punto "2" che precede, che prescinde dalla circostanza che le obbligazioni in questione siano state acquistate tramite banche del Gruppo Capitalia,
 - b. la circostanza di cui al punto "3" che precede, per cui il ristoro previsto dal programma si accompagna in ogni caso al mantenimento della proprietà delle obbligazioni in capo ai Clienti e dunque non pregiudica la libera disponibilità delle medesime da parte dei Clienti stessi
 - c. la circostanza di cui al punto "4" che precede, per cui il Gruppo Capitalia intende supportare i Clienti che considerino i propri investimenti in corporate bonds non più coerenti con le proprie strategie di investimento, sono indice, quanto ai rapporti con i Clienti, da un lato, delle finalità di supporto della attuale clientela del Gruppo Capitalia che persegue "Protezione

Investimento”, e dunque della natura anche commerciale dell’iniziativa e, dall’altro lato, dei presupposti dell’iniziativa medesima, che si fondano sulla ferma convinzione del Gruppo Capitalia di non avere in generale alcuna forma di responsabilità giuridica nelle vicende connesse alla emissione, collocamento, negoziazione e custodia delle obbligazioni Parmalat, Cirio e Giacomelli.

6. Il piano di supporto economico di cui al punto “3” prevede un meccanismo di adesione così strutturato: il Gruppo Capitalia, individuata la clientela destinataria del programma “Protezione Investimento” in base agli elementi sopra descritti, trasmette il testo di una proposta di accordo che il cliente può sottoscrivere ed inviare alla banca con cui intrattiene il rapporto, la quale a sua volta, effettuate le dovute verifiche sulla titolarità del diritto, l’accetta.
7. Al cliente che non volesse formalizzare la proposta è data la possibilità, sottoscrivendo apposita clausola del testo, di rimettersi ad una Commissione di Conciliazione che Capitalia con il presente Protocollo intende costituire.
8. Con questo protocollo d’intesa, Capitalia ha intenzione di dare seguito a tale già dichiarata intenzione, al fine di istituire una Commissione di Conciliazione (di seguito: “Commissione”), nella quale siano rappresentate le Banche e le Associazioni dei Consumatori e che sia presieduta da persona autonoma di elevato *standing*, già individuata nel Prof. Guido Alpa, ordinario di Diritto Civile all’Università “La Sapienza” di Roma.
9. sia le Banche che le Associazioni si impegnano a dare adeguata informazione, con le modalità più efficaci, dell’esistenza dell’iniziativa di cui al presente Protocollo;

tutto quanto sopra premesso, le Parti hanno così stabilito di adottare il seguente

REGOLAMENTO

volto a disciplinare le modalità di composizione e funzionamento ed i compiti della Commissione e delle Parti

Articolo 1-Avvio della Procedura

- 1.1 La Procedura è aperta ai clienti delle Banche (in seguito: Cliente/i) che, nell'ambito del programma "Protezione Investimento" abbiano ricevuto dalle Banche medesime il testo di accordo e che, non condividendolo in tutto o in parte, abbiano dichiarato, nei modi previsti in detto testo ed entro e non oltre il 15 maggio 2004, di volersi rimettere alla Commissione (di seguito: "Richiesta").
- 1.2 I Clienti potranno richiedere agli operatori del numero verde 800-899985, appositamente attivato e dedicato al programma "Protezione Investimento", ogni informazione utile per partecipare alla Procedura e per conoscere gli sviluppi dei procedimenti che li riguardano.
- 1.3 La Richiesta è trasmessa dalle Banche alla Segreteria Tecnica della Commissione (in seguito: "Segreteria Tecnica") tempestivamente, comunque non oltre venti giorni dalla ricezione.
- 1.4 Le Parti si danno atto che le Richieste pervenute alle Banche oltre il termine di cui al precedente 1.1, pur trasmesse alla Segreteria Tecnica, non saranno prese in considerazione dalla Commissione.

Articolo 2 - La Commissione

- 2.1 La Commissione è composta da cinque membri di provata onorabilità e competenza, di cui due designate dalle Associazioni e due designate dalle Banche ed è presieduta dal Prof. Avv. Guido Alpa. I componenti la Commissione, salvo il Presidente, non saranno fissi, in quanto la partecipazione delle Associazioni sarà

ispirata a criteri di rappresentanza diretta, nel senso che ciascuna Associazione rappresenterà i propri associati; nel caso in cui il Cliente non sia associato ad alcuna delle Associazioni firmatarie del presente Protocollo, i membri della Commissione la cui designazione spetta alle Associazioni saranno individuati secondo un criterio di turnazione.

- 2.2 La Commissione ha sede in Roma presso Capitalia, in Via Minghetti, 17.
- 2.3 La Commissione si riunirà in base al calendario e con le modalità e nei luoghi che in autonomia deciderà, comunque di norma bisettimanalmente. I lavori della Commissione avranno una presumibile durata di sei mesi a partire dal 15 maggio 2004, con possibilità di proroga.
- 2.4 La Commissione non decide la controversia. Compito della Commissione sarà di esaminare le singole Richieste e, all'esito, formulare alle parti interessate, cioè al Cliente ed alla Banca, una proposta di conciliazione della vertenza, che avrà forma e natura di conciliazione e transazione (di seguito, la "Proposta"). Nell'analisi delle Richieste e nella formulazione delle Proposte la Commissione dovrà conformarsi alle linee guida di cui all'Allegato 3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, anche in considerazione di quanto espresso alla premessa "5", la Commissione potrà concludere per il riconoscimento al Cliente di un ristoro diverso, maggiore o minore rispetto a quello originariamente offerto dalla Banca o per la esclusione di qualsivoglia forma di ristoro.
- 2.5 I lavori della Commissione non avranno carattere pubblico ed avverranno, in linea di principio, in camera di consiglio. La Commissione potrà comunque, a propria discrezione, contattare il Cliente e/o la Banca, al fine di raccogliere informazioni e documentazione ulteriori rispetto a quelle fornite dalla Segreteria Tecnica.

Articolo 3 - La Segreteria Tecnica

- 3.1 La Segreteria Tecnica è composta da un adeguato numero di risorse messe a disposizione da Capitalia S.p.A. e/o dalle altre Banche.
- 3.2 La Segreteria Tecnica ha sede in Roma presso Capitalia S.p.A..

- 3.3 Compito della Segreteria Tecnica sarà di istruire celermente ogni singola Richiesta, dopo averne verificato la regolarità formale, chiedendo al Cliente ed alle Banche le informazioni e la documentazione contrattuale attinente il rapporto tra Banca e Cliente con riferimento all'acquisto ed alla custodia delle obbligazioni ed un estratto storico del portafoglio titoli del Cliente e poi fornendo quanto sopra alla Commissione.

Articolo 4 - Svolgimento della Procedura

- 4.1 La Procedura s'intende formalmente instaurata quando ad una delle Banche perviene, ad iniziativa di un Cliente, la lettera di adesione alla Procedura. La Segreteria Tecnica, ricevuta la Richiesta dalle Banche, la istruisce tempestivamente e la sottopone alla Commissione.
- 4.2 L'esame delle Richieste da parte della Commissione deve essere eseperto tempestivamente, tenuto comunque conto del numero complessivo delle Richieste pervenute, dell'ordine cronologico di ricevimento e concentrando in ogni seduta le Richieste provenienti da Clienti appartenenti alla medesima Associazione.
- 4.3 Sarà cura della Segreteria Tecnica informare ciascun Cliente della data in cui è previsto l'esame della propria Richiesta.
- 4.4 Terminata la fase istruttoria la Commissione - salvo che non intenda chiedere al Cliente e/o alla Banca ulteriori elementi di valutazione, coerenti con i criteri che stanno alla base della procedura - formulerà la propria Proposta, che verrà tempestivamente portata a conoscenza delle parti a cura della Segreteria Tecnica per iscritto (di seguito la "Comunicazione").
- 4.5 In caso di disaccordo tra le Parti nella formulazione della Proposta, prevale l'opinione del Presidente della Commissione. In questo caso, i rappresentanti delle Associazioni partecipanti alla seduta avranno facoltà di far annotare il proprio dissenso in calce alla Proposta.
- 4.6 Le Banche s'impegnano sin da ora a rispettare le Proposte.
- 4.7 Nella Comunicazione sarà specificato che:
- le Banche sono pronte a dare esecuzione alla Proposta nel caso in cui il Cliente la accettasse e, se la Proposta dovesse prevedere un eventuale ristoro in danaro,

che la relativa somma sarà versata al Cliente con valuta al primo giorno del secondo mese successivo alla accettazione della Proposta medesima da parte del Cliente;

- l'accettazione del Cliente, per essere vincolante per le Banche, dovrà consistere nella sottoscrizione della Proposta ed essere tassativamente spedita alla Segreteria Tecnica entro un mese dal ricevimento della Comunicazione, salvo documentate cause di forza maggiore.
- 4.8 La tempestiva accettazione della Proposta da parte del Cliente determina la conciliazione e transazione della vertenza, per effetto della quale il Cliente rinuncia a qualsivoglia forma di pretesa, in atto o potenziale, nei confronti della Banca e/o di ogni altra società appartenente al Gruppo bancario Capitalia con riferimento ad ogni eventuale contestazione comunque connessa all'acquisto delle obbligazioni di cui al presente Protocollo ed in generale all'esecuzione del rapporto di custodia e del rapporto di negoziazione eventualmente in essere con le Banche.
- 4.9 Se l'accettazione da parte del Cliente della Proposta formulata dalla Commissione non dovesse pervenire alla Segreteria Tecnica nei termini sopra indicati, la Proposta, medesima s'intenderà decaduta e non vincolerà, in alcun modo, le Banche. La mancata accettazione della Proposta da parte del Cliente lascia il Cliente e le Banche libere di agire in ogni sede per la tutela delle rispettive ragioni.
- 4.10 La Procedura, le informazioni e i documenti in quell'ambito utilizzati e la Proposta hanno carattere riservato.
- 4.11 Al di fuori di quanto previsto nel presente Protocollo, le sedute della Commissione avvengono senza formalità di procedura. Tuttavia il Presidente della Commissione ha poteri ordinatori che ha facoltà di esercitare discrezionalmente, beninteso nei limiti di quanto delineato in questo Protocollo.

Articolo 5 - Costi della Procedura

- 5.1 Il ricorso alla Procedura è gratuito per il Cliente, a carico del quale rimangono solo le eventuali spese postali per comunicare con la Commissione o la Segreteria Tecnica.
- 5.2 Le Parti si danno atto che ogni altro costo inerente alla Procedura, compresi i

compensi e rimborsi ai componenti della Commissione, saranno interamente a carico delle Banche. I compensi e rimborsi spettanti alle Associazioni per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo, sono pattuiti nella misura onnicomprensiva e globale di Euro 150 per ciascun caso trattato e verranno versati da Capitalia con cadenza mensile a decorrere dal 1° giugno 2004. Sarà compito della Segreteria Tecnica predisporre un prospetto di ripartizione dei compensi mensili tra le varie Associazioni, sulla base dei criteri di cui al precedente punto 2.1; laddove i due membri della Commissione siano designati da due diverse Associazioni, il suddetto compenso forfetario sarà ripartito in quote uguali tra le due Associazioni.

Articolo 6 – Impegni delle Parti

- 6.1 Le Associazioni s'impegnano, sino a che la Commissione avrà esaminato l'ultima Richiesta pendente, a sospendere od astenersi da ogni iniziativa, anche di carattere giudiziario, che possa essere di nocimento alla migliore riuscita della Procedura, o comunque riguardare il coinvolgimento delle Banche, o di altre società del Gruppo Capitalia, nella vicenda connessa al collocamento ed alla negoziazione delle obbligazioni Cirio, Parmalat e Giacomelli. Comunque, per il periodo successivo alla scadenza del termine di cui sopra, le Associazioni si impegnano ad inviare una comunicazione a Capitalia prima di diffondere al pubblico notizie in merito all'eventuale esperimento di qualsivoglia eventuale iniziativa che coinvolga il Gruppo Capitalia per la vicenda di cui sopra.
- 6.2 Le Parti si impegnano a diffondere i principi e caratteristiche della presente Procedura di conciliazione.
- 6.3 Capitalia dichiara e garantisce che le emissioni obbligazionarie di cui all'Allegato 1 sono le uniche alle quali Banche del Gruppo abbiano partecipato come *lead manager* o *co-lead manager*.

Articolo 7 – Adesione al Protocollo

- 7.1 Possono aderire al presente Protocollo tutte le associazioni dei consumatori iscritte al Consiglio Nazionale Consumatori Utenti istituito presso il Ministero dell'Industria.

7.2 L'adesione deve avvenire mediante apposita comunicazione a Capitalia S.p.A. nella quale si dichiari di conoscere ed accettare il contenuto del presente protocollo e dei relativi allegati.

Articolo 8 – Calendario

8.1 Il Presidente della Commissione riferirà mensilmente alle Parti sullo stato di avanzamento delle procedure di conciliazione.

8.2 La Segreteria Tecnica fornirà alle parti, su loro richiesta, informazioni statistiche sullo svolgimento delle procedure di conciliazione.

Allegati:

- 1) Elenco delle obbligazioni Parmalat e Cirio il cui collocamento sul mercato primario ha visto la partecipazione del Gruppo Capitalia
- 2) Criteri di calcolo degli indennizzi e la formula matematica che li esprime
- 3) Linee guida per la valutazione delle Richieste e per la formulazione delle Proposte

Roma, 4 marzo 2004

Capitalia S.p.A.

Acu

Adiconsum

Adoc

Adusbef

Centro Tutela Consumatori e Utenti

Cittadinanzattiva

Codacons

Altroconsumo

Confconsumatori

Federconsumatori

Lega Consumatori Acli

Movimento Consumatori

Movimento Difesa del Cittadino

Unione Nazionale Consumatori

Allegato 1

Elenco delle obbligazioni Parmalat e Cirio il cui collocamento sul mercato primario ha visto la partecipazione del Gruppo Capitalia

COD.ISIN	EMITTENTE	SCADENZA	CEDOLA
XS0111994702	CIRIO FINANCE FRN	30-mag-03	FLT
XS0119755428	CIRIO FINANCE	3-nov-02	7,50%
XS0128689105	DEL MONTE FINANCE	24-mag-06	6,625%
Xs0095639620	PARMALAT FIN.	30-MAR-09	5,50%
Xs0140751941	PARMALAT FIN.	18-gen-07	5,875%

Allegato 2a

L'indennizzo per le ipotesi "100%", da intendersi onnicomprensivo, sarà così determinato:

- **controvalore effettivo investito nel titolo** (considerato il costo di acquisto del titolo; oppure il costo medio ponderato nel caso di più operazioni di compravendita: prezzo più rateo di interessi meno commissioni di negoziazione; oppure il costo fiscale nel caso di operazioni di trasferimento da un deposito all'altro), **aumentato di un interesse** capitalizzato (capitalizzazione annua composta) pari al tasso netto dei BOT a tre mesi, calcolato a decorrere dalla data di acquisto e sino al 31-12-2003
- **meno** il valore delle **cedole** nette incassate, aumentate di un interesse calcolato come sopra, a decorrere dalle date di incasso e sino al 31-12-2003
- **meno il valore medio di mercato del titolo** rilevato tra il 9 gennaio 2004 (annuncio dell'iniziativa tramite comunicato stampa) ed il 19 gennaio 2004 (approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione di Capitalia)

La formula che esprime il criterio di determinazione del ristoro è la seguente:

$$X = K(1+i)^{\frac{n}{365}} - \sum_{j=1}^m C(t_j)(1+i)^{\frac{p_j}{365}} - V$$

dove:

*X = ammontare del ristoro (ovviamente, se X è negativo nulla è dovuto da parte del cliente);
K = capitale di riferimento (meno utili o più perdite da trading), ottenuto attraverso l'ordinamento e la somma algebrica (per data valuta decrescente) dei singoli movimenti, al netto delle commissioni percepite dalla banca, fino al raggiungimento di un saldo equivalente a quello in essere all' 1.1.2004;*

n = periodo di possesso del titolo, misurato in giorni effettivi tra data di acquisto del titolo e 31.12.2003;

i = tasso in regime di capitalizzazione annua composta (media annua Bot a 3 mesi netto) relativo al tempo n;

C(t_j) = j-esima cedola netta percepita dall'investitore;

t_j = data incasso cedola compresa tra data acquisto e 31.12.2003;

p_j = periodo intercorrente tra l'incasso della j-esima cedola e 31.12.2003, misurato in giorni effettivi;

m = numero di cedole tra data acquisto e 31.12.2003;

V = valore medio di mercato del titolo obbligazionario rilevato tra il 9 ed il 19 gennaio 2004.

Allegato 2b

L'indennizzo per le ipotesi "50%", da intendersi onnicomprensivo, sarà così determinato:

- ❖ **controvalore effettivo investito nel titolo** (considerato il costo di acquisto del titolo; oppure il costo medio ponderato nel caso di più operazioni di compravendita: prezzo più rateo di interessi meno commissioni di negoziazione; oppure il costo fiscale nel caso di operazioni di trasferimento da un deposito all'altro), **umentato** di un **interesse** capitalizzato (capitalizzazione annua composta) pari al tasso netto dei BOT a tre mesi, calcolato a decorrere dalla data di acquisto e sino al 31-12-2003
- ❖ **meno** il valore delle **cedole** nette incassate, aumentate di un interesse calcolato come sopra, a decorrere dalle date di incasso e sino al 31-12-2003
- ❖ **meno** il **valore medio di mercato del titolo** rilevato tra il 9 gennaio 2004 (annuncio dell'iniziativa tramite comunicato stampa) ed il 19 gennaio 2004 (approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione di Capitalia)
- ❖ il tutto **diviso a metà**

La formula che esprime il criterio di determinazione del ristoro è la seguente:

$$X = \left(K(1+i)^{\frac{n}{365}} - \sum_{j=1}^m C(t_j)(1+i)^{\frac{p_j}{365}} - V \right) / 2$$

dove:

X = ammontare del ristoro (ovviamente, se X è negativo nulla è dovuto da parte del cliente);
 K = capitale di riferimento (meno utili o più perdite da trading), ottenuto attraverso l'ordinamento e la somma algebrica (per data valuta decrescente) dei singoli movimenti, al netto delle commissioni percepite dalla banca, fino al raggiungimento di un saldo equivalente a quello in essere all' 1.1.2004;

n = periodo di possesso del titolo, misurato in giorni effettivi tra data di acquisto del titolo e 31.12.2003;

i = tasso in regime di capitalizzazione annua composta (media annua Bot a 3 mesi netto) relativo al tempo n ;

$C(t_j)$ = j -esima cedola netta percepite dall'investitore;

t_j = data incasso cedola compresa tra data acquisto e 31.12.2003;

p_j = periodo intercorrente tra l'incasso della j -esima cedola e 31.12.2003, misurato in giorni effettivi;

m = numero di cedole tra data acquisto e 31.12.2003;

V = valore medio di mercato del titolo obbligazionario rilevato tra il 9 ed il 19 gennaio 2004.

Allegato 3

Linee Guida

Premessa

L'iniziativa di Capitalia "Protezione Investimento", unica ed irripetibile, ha lo scopo di dare un segnale di fiducia verso i Clienti e verso il mercato delle obbligazioni corporate in questo particolare momento del mercato finanziario italiano.

Capitalia è convinta che l'operato del Gruppo nell'ambito della negoziazione delle obbligazioni Cirio, Parmalat e Giacomelli si sia improntato alla piena osservanza della normativa vigente e che le responsabilità dei casi di default che hanno interessato dette società, e dunque le cause dei pregiudizi per i risparmiatori, siano da individuare altrove.

"Protezione Investimento" si rivolge a tutti i clienti "non professionali", per tale intendendosi tutti i clienti delle Banche del Gruppo, esclusi gli intermediari finanziari, le banche, le SIM, le società di gestione del risparmio (SGR), le SICAV, le società finanziarie, le fondazioni, società fiduciarie, i fondi comuni, le compagnie di assicurazione, le fondazioni, gli agenti di cambio, Poste Italiane. Sono stati dunque inclusi quali destinatari delle offerte di ristoro anche le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i professionisti e i manager ed altri soggetti che secondo la normativa potrebbero essere definiti come "operatori qualificati" ed ai quali dunque, per legge, non spetterebbe un particolare grado di tutela.

Tra le altre particolarità dell'iniziativa di Capitalia vi è quella per cui essa coinvolge anche coloro che, detenendo al 1° gennaio 2004 presso il Gruppo Capitalia obbligazioni Cirio, Parmalat e Giacomelli, abbiano in realtà acquistato dette obbligazioni tramite altro intermediario.

La realizzazione di una Commissione di Conciliazione, alla luce di quanto sopra, ha lo scopo di garantire il Cliente circa la regolarità del suo coinvolgimento nell'ambito dell'iniziativa "Protezione Investimento". In questa prospettiva, nell'analisi delle Richieste dei Clienti e nella formulazione di Proposte di conciliazione, la Commissione opererà nell'ambito delle seguenti Linee Guida.

Linee Guida

La Commissione di Conciliazione terrà conto dei seguenti elementi:

- esattezza dei dati indicati nel testo di accordo sottoposto dalle Banche al Cliente
- intermediario tramite il quale è avvenuto l'acquisto delle obbligazioni
- data di acquisto delle obbligazioni
- canale e modalità di acquisto (trading on line, promotore, sportello, etc...)

Pertanto la Commissione opererà – con criterio equitativo – nell'ambito dei seguenti parametri:

1) Nel caso in cui il Cliente manifesti la irregolarità dei dati (ammontare del ristoro, indicazione delle obbligazioni in portafoglio, quantità di dette obbligazioni, etc..) indicati nel testo di accordo che le Banche hanno sottoposto alla sua adesione, la Commissione provvederà, effettuate le dovute verifiche, ad indicare alle Banche medesime le dovute rettifiche.

2) Salvo che ricorra alcuno dei casi di cui al successivo punto 3, nell'ipotesi in cui, a seguito dell'istruttoria, dovesse emergere che il Cliente, destinatario di una offerta di ristoro al 50%, abbia, prima di ricevere l'offerta medesima, contestato di non aver mai impartito l'ordine di negoziazione ed effettivamente fosse accertata la totale mancanza di detto ordine, la Commissione potrà proporre un ristoro maggiore rispetto a quello offerto.

3) Nel caso in cui:

- l'acquisto delle obbligazioni sia avvenuto mediante intermediario estraneo al Gruppo Capitalia o
- la data di acquisto delle obbligazioni sia successiva al default (per tale intendendosi la data del 2.11.2002 quanto a Cirio, la data del 18.12.2003 quanto a Parmalat e la data del 5.6.2003 quanto a Giacomelli) o
- l'acquisto delle obbligazioni sia stato effettuato mediante trading on line,

la Commissione non proporrà alcun ristoro. Infatti, nei casi surriportati l'acquisto è stato effettuato tramite intermediari o in tempi o con modalità che non legittimano particolari forme di tutela da parte del Gruppo Capitalia, sicché non appare giustificato il rifiuto da parte del Cliente dell'offerta di Capitalia medesima né l'assunzione da parte di Capitalia di alcuna forma di onere in favore del Cliente.

4) In ogni altro caso, in presenza di specifiche contestazioni da parte del Cliente (siano esse pervenute alla Banca o siano esse pervenute alla Segreteria Tecnica, ma comunque pervenute entro il 15 maggio 2004) la Commissione vaglierà dette contestazioni tenendo conto congiuntamente di tutti i seguenti elementi:

- profilo e qualità professionale del Cliente;
- propensione al rischio dichiarata dal Cliente;
- coerenza della propensione al rischio dichiarata con la effettiva operatività in strumenti finanziari, pregressa e successiva all'acquisto delle obbligazioni;
- entità del proprio patrimonio e diversificazione dell'investimento.